Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 19 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1875.
Rettifica di confine fra i comuni di Melegnano e di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali il podestà di San Giuliano Milanese ed il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Melegnano chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 15 giugno 1940-XVIII, e 19 giugno d. a. e 14 giugno 1941-XIX, che il confine fra i due Comuni venga rettificato in conformità di progetto planimetrico redatto dal geom. Gaetano Bianchi e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Milano in adunanze del 17 marzo 1941-XIX e 5 maggio 1942-XX;

Udito il Consiglio di Stato, sezione 1ª, il cui parere in data 14 luglio 1942-XX si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 8 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine tra i comuni di Melegnano e di San Giuliano Milanese è rettificato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 settembre 1942-XX, n. 1876.
Rettifica di confine tra i comuni di Zugliano e di Thiene, in provincia di Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale i podestà di Zugliano e di Thiene chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 23 settembre e 30 novembre 1940-XIX, che il confine tra i detti Comuni venga rettificato in conformità di apposito progetto planimetrico redatto dall'ing. Gino Canale e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Vicenza;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Vicenza in adunanza del 27 giugno 1941-XIX;

Udito il Consiglio di Stato, sezione 1ª, il cui parere espresso in adunanza del 28 luglio 1942-XX si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 8 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine tra i comuni di Zugliano e di Thiene, in provincia di Vicenza, è rettificato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 48. — MANCINI

REGIO DECRETO 2 ottobre 1942-XX, n. 1877.

Determinazione di confine tra i comuni di Mattie e di Meana di Susa, in provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali i podestà di Mattie e di Meana di Susa chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 7 e 9 dicembre 1940-XIX, che il confine tra i due Comuni venga determinato in conformità di progetto planimetrico redatto dal geometra Giusto Boroni e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Torino;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino, in adunanza del 6 dicembre 1941-XX;

Udito il Consiglio di Stato, sezione 1ª, il cui parere in data 14 luglio 1942-XX si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Mattie e di Meana di Susa è determinato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1878.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio « Domenica Innocenti - Baroni in Biagioli », con sede in Arcidosso (Grosseto).

N. 1878. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio « Domenica Innocenti-Baroni in Biagioli », con sede in Arcidosso (Grosseto), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 aprile 1943-XXI, n. 355.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed autorizzazioni di spese per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, n. 628, 1° giugno 1942-XX, n. 680, 28 maggio 1942-XX, n. 668 e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati:

Ministero delle finanze	L.	20.687.000
Ministero delle comunicazioni	»	19.500.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	3.500.000
Ministero della cultura popolare	»	3.000.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni, dell'agricoltura e delle foreste e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Capitolo n. 60. — Retribuzione al personale non di ruolo, ecc. (fabbricazioni di guerra)	L.	150.000
Capitolo n. 62. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (fabbricazioni di guerra)	»	137.000
Capitolo n. 65. — Spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 114. — Spese per il personale ed il funzionamento dei vari servizi della Milizia artiglieria marittima, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 411. — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari	»	2.000.000
Capitolo n. 428. — Stipendi ed assegni fissi al personale del Corpo della Regia guardia di finanza, temporaneamente comandato, ecc. (fabbricazioni di guerra)	»	900.000
Capitolo n. 464-XII (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento della		

Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra (legge 6 febbraio 1943-XXI, n. 144)	L.	400.000
Capitolo n. 464-XIII (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento ai componenti la Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra ed al personale addetto alla Commissione medesima	»	100.000
Capitolo n. 588 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle famiglie dei militari morti o dispersi, ecc. . . .	»	10.000.000
Totale . . .	L.	20.687.000

Ministero delle comunicazioni:

Capitolo n. 80-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della marina mercantile dipendenti dallo stato di guerra	L.	13.000.000
Capitolo n. 80-*ter*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra, ecc. .	»	6.500.000
Totale . . .	L.	19.500.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Capitolo n. 184 (aggiunto in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia nazionale forestale dipendenti dallo stato di guerra . . .	L.	3.500.000

Ministero della cultura popolare:

Capitolo n. 6. — Contributi per l'incremento delle attività, ecc. culturali e propagandistiche	L.	600.000
Capitolo n. 14. — Manutenzione, riparazioni, ecc. di locali	»	150.000
Capitolo n. 31. — Spese per la propaganda	»	2.000.000
Capitolo n. 44. — Spese per la radiodiffusione, ecc.	»	250.000
Totale . . .	L.	3.000.000

Art. 3.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottosegnati:

Ministero delle finanze:

lire 500.000.000, da erogare ai sensi dell'art. 9, della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 808, modificato dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1622, convertito nella legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 172, per ulteriori occorrenze relative alla reintegrazione dei maggiori costi ai fini della valorizzazione dei prodotti nazionali ed all'attuazione di provvidenze intese ad agevolare la importazione e la produzione nel Regno di merci il cui approvvigionamento risponda ad inderogabili necessità del Paese.

Ministero dell'Africa italiana:

lire 28.000.000 per ulteriori occorrenze relative al mantenimento nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà fatto luogo alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 56. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 356.

Devoluzione alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria del patrimonio risultante dalla liquidazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1939, n. 2218, con il quale è stato revocato il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne;

Vista la relazione del liquidatore nominato con decreto del Ministro segretario di Stato per le corporazioni in data 8 aprile 1940-XVIII;

Ritenuta la necessità di disporre delle attività patrimoniali risultanti dalla liquidazione, e valutate dal liquidatore in L. 13.684.684,25, a favore dell'Istituto di assistenza che ha inquadrato le categorie di lavoratori prima assistite dall'Ente di cui sopra;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione dell'Ente nazionale di assistenza per gli addetti alle comunicazioni interne, detratti i compensi per il liquidatore e i

suoi collaboratori, è devoluto alla Federazione nazionale fascista delle Casse mutue di malattia per i lavoratori dell'industria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1943-XXI
Atti del Governo registro 457, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 15 marzo 1943-XXI, n. 357.

Autorizzazione alla Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Iosti » di Mortara ad accettare alcune donazioni.

N. 357. R. decreto 15 marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica presso la Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Giovanni Iosti » di Mortara, viene autorizzato ad accettare le donazioni fatte dall'ing. Giacinto Motta, del complessivo importo di L. 45.000 e ne viene confermato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 22 marzo 1943-XXI, n. 358.

Erezione in ente morale della « Fondazione capitano pilota medaglia d'oro Giorgio Jannicelli ».

N. 358. R. decreto 22 marzo 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, la « Fondazione capitano pilota medaglia d'oro Giorgio Jannicelli » viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 aprile 1943-XXI, n. 359.

Soppressione di due posti di quarto segretario presso la Regia rappresentanza in Atene e istituzione di un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale di Bastia e un posto di secondo segretario presso la Regia legazione a L'Aja.

N. 359. R. decreto 8 aprile 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, vengono soppressi due posti di quarto segretario presso la Regia rappresentanza in Atene e istituito un posto di console aggiunto presso il Regio consolato generale in Bastia e un posto di secondo segretario presso la Regia legazione a L'Aja.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1943-XXI

REGIO DECRETO 4 marzo 1943-XXI.

Nomina dei componenti il Consiglio superiore degli Archivi del Regno per il triennio 1943-1945.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006, per il nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, al Sottosegretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ecc. Salata Francesco, Senatore del Regno, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato vicepresidente del Consiglio superiore degli Archivi del Regno, per il triennio 1943-1945.

Art. 2.

Quali componenti del suddetto Consiglio, per il medesimo periodo, sono nominati:

Alberti prof. dott. Annibale;
Leicht prof. dott. Pier Sylverio, Senatore del Regno;
Pontieri prof. dott. Ernesto;
Rodolico prof. dott. Nicolò;
Ecc. Patetta Federico, designato dalla Reale accademia d'Italia;
Ecc. Ercole prof. dott. Francesco e
Ghisalberti prof. dott. Alberto Maria, designati dalla Giunta centrale degli studi storici;
Ridolfi dott. Roberto, in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;
Costantino dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
Ecc. Quadrumviro De Vecchi di Val Cismon conte avv. prof. Cesare Maria, Senatore del Regno e
Scardamaglia dott. Edoardo, in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;
Carnevali dott. Emanuele Filiberto, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni;
Franco dott. Gaspare, in rappresentanza del Ministero della cultura popolare;
Barberio avv. Giovanni Battista, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ALBINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1943-XXI
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 142. — PARDO

(1670)

REGIO DECRETO 4 marzo 1943-XXI.

Nomina di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, e l'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1302, convertito nella legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 394, concernenti l'ordinamento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il R. decreto 7 giugno 1928-VI, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1928-VI, registro 13 LL. PP., foglio 373, col quale, in rappresentanza del Consiglio di Stato nel Consiglio di amministrazione suddetto a termini dei citati articoli di legge, venne nominato il consigliere di Stato dott. Michele Carlo Isacco;

Ritenuto che, in seguito al decesso del medesimo, occorre provvedere alla sua sostituzione nella rappresentanza suddetta;

Vista la designazione fatta dal Presidente del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada in rappresentanza del Consiglio di Stato il consigliere di Stato dott. Luigi Miranda.

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1943-XXI
Registro 7 Lavori pubblici, foglio 288. — CASTELNUOVO

(1689)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 maggio 1943-XXI.

Conferma in carica di un sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto l'art. 24 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, approvato con R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1546, e successive modificazioni;

Veduto il proprio decreto in data 16 aprile 1942-XX, con il quale il cav. dott. Carlo Capello è stato nominato sindaco effettivo dell'Istituto predetto;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il cav. dott. Carlo Capello è confermato sindaco effettivo dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, per l'esercizio 1943-XXI-XXII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1625)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 maggio 1943-XXI.

Conferma di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano - Nomina di due sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduti gli statuti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano e dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Decreta:

1. Il comm. dott. Stefano Dozzio è confermato revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

2. Il rag. Umberto Goti e il dott. Elio Torelli sono nominati sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per la Liguria, con sede in Genova, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1943.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1943-XXI

MUSSOLINI

(1620)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica relativo al trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Porto Caramanna » (bacino del Volturno).

Nel Regio decreto col quale fu trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti il fondo « Porto Caramanna », già di proprietà della ditta Cepparulo Luigi fu Matteo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 105 del 6 maggio 1943-XXI, parte I, a pagina 1606, colonna 2ª, in luogo di: « addì 11 marzo 1943-XXI », leggasi « addì 8 marzo 1943-XXI » e, nei dati di registrazione alla Corte dei conti, in luogo di: « addì 5 aprile 1943-XXI, registro 8 Finanze, foglio 58 », leggasi: « addì 4 maggio 1943-XXI, registro 9 Finanze, foglio 389 ».

(1688)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Padova

Con R. decreto 23 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti addì 16 aprile 1943, registro n. 5 Interno, foglio n. 32, il sig. prof. Augusto Giovanardi è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Padova pel triennio in corso 1941-1943, in sostituzione del prof. Oddo Casagrandi.

(1685)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di « Salobbi » in provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1943-XXI, n. 333, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1943-XXI, al registro n. 7, foglio n. 373, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di « Salobbi », con sede in comune di Brez, in provincia di Trento.

(1674)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titolo del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1943 relativo al certificato di Rendita 5 % (1935), n. 15811, di annue lire 5000, intestato a Calagna Ninfa di Antonino, moglie di Valenti Onofrio di Onofrio, domiciliata in Terrasini (Palermo), con vincolo dotale.

A norma dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che, trascorso un mese dalla data delle pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento di detta rata, a favore dei legali rappresentanti del Banco di Sicilia, sede di Palermo, possessore del relativo certificato di iscrizione.

Il direttore generale: POTENZA

(1679)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 85.

Si notifica che è stato denunciato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6550 — Data: 3 aprile 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Rizzi Alfredo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8421 — Data: 7 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Rinaldi Giuseppe fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106-10866 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Carrieri Giuseppe fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data: 14 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Biavati Ettore fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9312 — Data: 22 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Mansi Salvatore fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 150 — Data: 17 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Avossa Carmine di Matteo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 12 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Marano Emilia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 3800

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 785 — Data: 6 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Peschechera Ludovico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 2, capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 24 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Viterbo — Intestazione: Giardili Teresa di Nazareno — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 %, nominativi 1, capitale L. 4700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 15 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Zanni Colombo (Verucchio) — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1, capitale L. 1230.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 15 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Carrabba Giuseppe fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5, capitale L. 1850.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1678)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1943-XXI - N. 93

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9028	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5263
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,687	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	65,28
Indocina (I)	38,88	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1108	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	90 —
Id. 3,50 % (1902)	86,25
Id. 3 % lordo	70,15
Id. 5 % (1935)	89,25
Redimib. 3,50 % (1934)	79,325
Id. 5 % (1936)	94,35
Id. 4,75 % (1924)	494,95
Obblig. Venezie 3,50 %	96,35
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	98,925
Id. 5 % (1949)	92 —
Id. 5 % (15-2-50)	91,825
Id. 5 % (15-9-50)	91,675
Id. 5 % (15-4-51)	91,70

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica della provincia di Torino.

(23) « La Sorgente » di *Levi Emanuele*, Torino, via Po n. 44, commercio mercerie e abbigliamento. — In seguito al decesso dell'unico proprietario di razza ebraica, avvenuto il giorno 11 dicembre 1942-XXI, l'azienda è passata in proprietà all'unica figlia erede Levi Eugenia fu Emanuele, di razza ebraica, la quale ne continua l'esercizio sotto la denominazione: « La Sorgente » di Levi Eugenia.

N.B. — Il numero in parentesi si riferisce all'elenco « C » delle aziende ebraiche di questa Provincia, elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 20 dicembre 1939-XVIII.

(1047)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 679 del 17 aprile 1943-XXI, relativo ai prezzi dei tronchi e dei segati di latifoglie

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 679 del 17 aprile 1943-XXI, ha determinato come appresso i prezzi dei tronchi e dei segati di latifoglie, non previsti nella circolare P. 216 del 12 gennaio 1942-XX, per merce resa franco vagone partenza stazione ferrovie dello Stato o ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo più vicina al luogo di produzione.

QUERCIA.

Tronchi da sega:

Sani, tondi, oppure squadrati superficialmente con l'ascia. Sono esclusi il tarlo, il marcio, la cipollatura e il morto in piedi:

lunghezza minima: m. 2;
diametro minimo: cm. 20 sottocorteccia, rilevato in punta;
prezzo: L. 555 al mc.

Per i tronchi aventi lunghezza da m. 6 a m. 9 è ammessa una maggiorazione del 20 % sul prezzo dei tronchi normali. Per i tronchi di lunghezza da m. 9 in avanti è consentita una maggiorazione del 30 %.

Tavolame non refilato di normale stagionatura:

1ª qualità: Tavole sane, ben segate, a fibra diritta. Sono ammessi piccoli nodi sani su di una sola faccia, in numero limitato nonchè qualche spaccatura diritta di testa. Sulle tavole stagionate è tollerato qualche buco di tarlo attaccante il solo alburno:

lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 20, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 27.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate. Sono ammesse spaccature diritte di testa, più accentuate di quelle della 1ª qualità. Sono tollerati: buchi di tarlo sull'alburno, fenditure diagonali e nodi sani, anche se passanti, purchè di limitato diametro:

lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 18, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 27.

3ª qualità: Tavole aventi più accentuati i difetti di cui alle precedenti qualità. Sono ammessi anche nodi viziosi, nodi trasversali, buchi da verme e spaccature, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3, con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:

lunghezza minima: m. 1;
larghezza minima: cm. 16, a metà tavola e a metà smusso;
spessore minimo: mm. 27.

Prezzi: 1ª qualità L. 1410 a mc.; 2ª qualità L. 1270 a mc.; 3ª qualità L. 760 a mc., qualità monte L. 1085 a mc.

Composizione della qualità monte: 15 % di 1ª qualità; 45 % di 2ª qualità; 40 % di 3ª qualità.

Per la produzione Piemonte, Lombardia e Tre Venezie è accordato un aumento del 10 %.

Per le tavole aventi lunghezza da m. 6 a m. 9 è consentita una maggiorazione del 20 % e per quelle da m. 9 in sopra una maggiorazione del 30 %.

Per tavolame e travatura refilati a spigolo vivo, è consentito l'aumento del 25 %.

Prezzo della travatura segata a misura obbligata a spigolo commerciale: L. 1650 a mc.

OLMO.

Tronchi da sega (con corteccia):

Sani, diritti o curvi da un solo lato, esclusi: il marcio, il tarlo, le cipollature ed il morto in piedi:

lunghezza minima: m. 2, con tolleranza del 10 % di misure da m. 1,50 a m. 1,90;
diametro minimo: cm. 25, sotto corteccia, a metà tronco;
prezzo: L. 535 a mc.

Tronchi da carpentieri (con corteccia):

Sani, diritti o curvi, esclusi il marcio, il tarlo, il verme ed il morto in piedi;

lunghezza minima: m. 1;
diametro minimo: cm. 14, sotto corteccia, a metà tronco;
prezzo: L. 34 a quintale.

Tavolame:

1ª qualità: Legname perfettamente sano, ben segato, a fibra diritta. E' tollerato qualche nodo, purchè piccolo e sano, oltre a qualche spaccatura di testa, diritta, purchè di limitata lunghezza:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 25, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

2ª qualità: Legname sano, ben segato. E' tollerata qualche curva in un solo verso, oltre a qualche spaccatura di testa, qualche fenditura anche trasversale, alcuni nodi sani, anche se passanti, e qualche buco di verme:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 20, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

3ª qualità: Sono tollerati i difetti di cui alle precedenti qualità, anche se più accentuati. Sono tollerati anche nodi trasversali, qualche traccia di marcio o di verme e qualche cipollatura, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:
lunghezza minima: m. 1,50;
larghezza minima: cm. 16, a metà tavola e a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

Prezzi del tavolame: 1ª qualità L. 1365 al mc.; 2ª qualità L. 1225 al mc.; 3ª qualità L. 735 al mc.; qualità monte L. 1050 al mc.

Composizione della qualità monte: 15 % di 1ª qualità; 45 % di 2ª qualità; 40 % di 3ª qualità.

Prezzo della travatura segata a misura obbligata a spigolo commerciale L. 1590 al mc.

NOCE.

Tronchi da sega:

Con corteccia, sani, diritti o leggermente curvi da un solo lato; senza radice. Sono esclusi il morto in piedi ed il marcio:
lunghezza minima: m. 1,80;
diametro minimo: cm. 20, sotto corteccia, rilevato a metà tronco;
prezzo: L. 835 a mc.

Tavolame (non refilato di normale stagionatura):

Qualità *Avio*: Tavole perfettamente sane, diritte, a fibra diritta, escluso ogni difetto e comunque sottoposto a collaudo di tecnici del compratore:
lunghezza minima: m. 2,50;
larghezza minima: cm. 18, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 25.

1ª qualità: Tavole ricavate da tronchi di primo fusto, sane, ben segate, senza ramificazione, diritte, con tolleranza di curva in un solo senso purchè non accentuata. E' tollerato anche qualche nodo sano e qualche leggera spaccatura di testa:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 22. a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 50.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate. Sono tollerati nodi sani anche se passanti, spaccature di testa, fenditure (più accentuate se il legname è stagionato) e ramificazioni. Sono tollerate anche tavole curve da un solo lato, specie se si tratta di tavole aventi lunghezza superiore ai m. 3:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 16, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm: 40.

3ª qualità: Sono tollerati i difetti di cui ai precedenti assortimenti anche se più accentuati, curve, nodi viziosi, qualche sventatura e buchi da verme, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:
lunghezza minima: m. 1,80;
larghezza minima: cm. 16, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

4ª qualità: Sono ammesse tutte le tavole, anche se aventi difetti accentuati e di lunghezza e larghezza inferiore:
lunghezza minima: m. 1;
larghezza minima: cm. 10, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 50.

Nella quarta qualità sono compresi anche i piallacci.

Prezzi: qualità *Avio* L. 2560 al mc.; qualità 1ª L. 2080 al mc.; qualità 2ª L. 1730 al mc.; qualità 3ª L. 1105 al mc.; qualità 4ª L. 750 al mc; qualità monte L. 1600 al mc.

Composizione della qualità monte: 5 % di qualità *Avio*, 15 % di 1ª qualità; 50 % di 2ª qualità; 20 % di 3ª qualità; 10 % di 4ª qualità (con un massimo del 2 % di piallacci).

ROBINIA.

Tronchi da sega:

Diritti o curvi da un solo lato. Sani, senza verme:
lunghezza minima: m. 2;
diametro minimo: cm. 20, rilevato sotto corteccia a metà tronco;
prezzo: L. 530 al metro cubo.

Tavolame:

1ª qualità: Tavole ben segate. a fibra diritta. E' tollerata qualche spaccatura diritta di testa:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 16, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate. Sono tollerati: qualche nodo sano, qualche fenditura e qualche spaccatura di testa più accentuata:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 14, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

3ª qualità: Tavole ben segate, diritte o anche curve da un solo lato. Sono tollerati, oltre ai difetti di cui alle precedenti qualità, anche nodi passanti, tracce di marcio e spaccature anche di traverso, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:
lunghezza minima: m. 1,50;
larghezza minima: cm. 14, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

Prezzi: 1ª qualità L. 1215 al mc.; 2ª qualità L. 1020 al mc.; 3ª qualità L. 680 al mc.; qualità monte L. 975 al mc.

Composizione della qualità monte: 30 % di 1ª qualità, 40 % di 2ª qualità; 30 % di 3ª qualità.

FRASSINO.

Tronchi da sega:

Sani, diritti o curvi da un solo lato. Sono esclusi il tarlo, il marcio, la cipollatura, il morto in piedi, il grigiato:
lunghezza minima: m. 2;
diametro minimo: cm. 25, sotto corteccia, a metà tronco;
prezzo: L. 635 al mc.

Per i tronchi da sega superiori alla lunghezza di m. 5 ed al diametro di cm. 50, rilevato sotto corteccia al centro, è accordata una maggiorazione del 25 %.

Tronchi da carpenteria:

Sani, escluso il tarlo, il marcio, il grigiato:
lunghezza minima: m. 1;
diametro minimo: cm. 14 rilevato sotto corteccia a metà tronco;
prezzo: L. 375 al mc.

Tavolame:

1º qualità: Tavole sane, convenientemente diritte, a fibra diritta, senza difetti. Sono tollerate lievi spaccature diritte di testa:
lunghezza minima: m. 2,50;
larghezza minima: cm. 22, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate. Sono tollerate macchie purchè leggere, qualche nodo sano e qualche fenditura. Sono

ammesse anche tavole e fibra non diritta; è escluso sempre il grigiato:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 20 a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

3ª qualità: Tavole aventi difetti più accentuati di quelli indicati nelle due precedenti qualità. E' escluso il grigiato diffuso. Sono tollerati nodi viziosi, fenditure e spaccature anche di lato, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie.

Prezzi: 1ª qualità L. 1605 al mc.; 2ª qualità L. 1445 al mc.; 3ª qualità L. 865 al mc.; qualità monte L. 1235 al mc.
Composizione della qualità monte: 15 % di 1ª qualità, 45 % di 2ª qualità; 40 % di 3ª qualità.
Per tavole aventi lunghezze superiori ai m. 5 con larghezze superiori ai cm. 45, e soltanto nelle qualità 1ª e 2ª, è consentita una maggiorazione del 25 %.
Prezzo della travatura segata a misure obbligate a spigolo commerciale L. 1880 al mc.

CILIEGIO E PERO.

Tronchi da sega:

Sani, diritti o curvi da un solo lato, senza radice. Sono esclusi: il tarlo, il marcio ed il morto in piedi:
lunghezza minima: m. 2;
diametro minimo: cm. 20 sotto corteccia, in punta;
prezzo: L. 465 al mc.

Tavolame:

1ª qualità: Tavole sane, ben segate, a fibra diritta. Sono tollerati piccoli nodi sani in numero limitato, qualche spaccatura di testa diritta e qualche lieve fenditura:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 20, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate, con tolleranza di tavole curve da un solo lato. Sono tollerate inoltre: spaccature di testa, anche se più accentuate, fenditure anche se più profonde; nodi passanti la tavola da parte a parte, purchè sani:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 16, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

3ª qualità: Tavole aventi difetti da non permetterne la classifica nelle precedenti qualità. Sono tollerate anche traccie di marcio o di cipolla, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie.

Prezzi: 1ª qualità L. 1195 al mc.; 2ª qualità L. 1075 al mc.; 3ª qualità L. 640 al mc.; qualità monte L. 920 al mc.
Composizione della qualità monte: 15 % di 1ª qualità, 45 % di 2ª qualità; 40 % di 3ª qualità.

TIGLIO.

Tronchi da sega:

Sani. Sono esclusi il marcio e la cipolla.
Prezzo: L. 490 al mc.

Tavolame:

1ª qualità: Tavole ben segate, a fibra diritta. E' escluso ogni difetto, salvo qualche piccolo nodo a spillo e qualche leggera spaccatura di testa:
lunghezza minima: m. 2,50;
larghezza minima: cm. 18, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

2ª qualità: Tavole ben segate. Sono tollerati: qualche nodo sano, qualche spaccatura di testa, qualche fenditura e qualche singolo buco di verme:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 16 a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60.

3ª qualità: Comprende le tavole non classificate nelle due precedenti qualità, per maggior numero di difetti. Sono tollerate anche traccie di marcio, fenditure e spaccature nonchè nodi viziosi, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:
lunghezza minima: m. 1,50;
larghezza minima: cm. 14, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60;

Prezzi: 1ª qualità L. 1750 al mc.; 2ª qualità L. 1050 al mc.; 3ª qualità L. 630 al mc.; qualità monte: L. 900 al mc.
Composizione della qualità monte: 15 % di 1ª qualità, 45 % di 2ª qualità, 40 % di 3ª qualità.

ACERO
(legno bianco).

Tronchi da sega:

Sani, sono esclusi il grigiato, il marcio, il tarlo e la cipolla:
lunghezza minima: m. 2, con tolleranza del 10 % di lunghezze inferiori;
diametro minimo: cm. 20, rilevato in punta;
prezzi: L. 600 a mc.

Tavolame:

1ª qualità: Tavole sane, ben segate, a fibra dolce senza macchie di grigiatura. Sono tollerati soli piccoli nodi sani e qualche lieve spaccatura diritta di testa:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 18, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate, semibianche. Sono tollerati nodi sani anche se passanti, ma in numero limitato, qualche spaccatura di testa anche se non diritta, qualche buco di verme nella zona alburnosa. Escluso in ogni caso il grigiato:
lunghezza minima: m. 2, con tolleranza del 10 % di lunghezze inferiori;
larghezza minima: cm. 16, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

3ª qualità: Tavole ben segate. Sono tollerati nodi sani o viziosi, macchie di grigiato, fenditure, spaccature ed anche traccie di marcio, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:
lunghezza minima: m. 1,50;
larghezza minima: cm. 15, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

Prezzi: 1ª qualità L. 1410 a mc.; 2ª qualità L. 1270 a mc.; 3ª qualità L. 760 a mc.; qualità monte: L. 1085 a mc.
Composizione della qualità monte: 15 % di 1ª qualità, 45 % di 2ª qualità, 40 % di 3ª qualità.

CARPINO.

Tronchi da sega:

Sani, diritti o curvi. Sono esclusi il verme, il tarlo e la cipolla:
lunghezza minima: m. 2, con una tolleranza del 20 % da m. 1,50 a m. 1,90;
diametro minimo: cm. 18, rilevato a metà tronco sotto corteccia;
prezzo: L. 495 a mc.

Tavolame:

Tavole sane, ben segate, escluso il tarlo, il marcio, la cipolla:
lunghezza minima: m. 1,50;
larghezza minima: cm. 14, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60;
prezzo in monte: L. 975 a mc.

PLATANO.

Tronchi da sega:

Sani, diritti oppure curvi da un solo lato. Esclusi il marcio, il tarlo, il grigiato:
lunghezza minima: m. 2;

larghezza minima: cm. 25 sotto corteccia, rilevato a metà tronco;
prezzo: L. 450 a mc.

Tavolame:

Sono escluse le tavole grigiate e quelle marce o schiantate:
lunghezza minima: m. 1,80;
larghezza minima: cm. 18, a metà tavola ed a metà monte;
spessore minimo: mm. 50;
prezzo: L. 800 a mc.

PIOPPO.

Tronchi da sfogliatrice (con corteccia):

Di qualità o tipo canadese o carolina: diritti, cilindrici, senza ceppaia. E' tollerato soltanto qualche nodo su un solo lato del tronco, ma in ogni caso non più di uno per metro lineare e di diametro non superiore ai 4 cm.; comunque debbono essere sottoposti al collaudo dei tecnici del compratore:
lunghezza: da m. 2,20 a m. 2,60, con una percentuale massima del 25 %, da m. 1,25 a m. 2,10;
diametro minimo: cm. 25 sotto corteccia, rilevato in punta;
prezzo: L. 75 al quintale. Tale prezzo sostituisce quello fissato con la circolare P. 514 del 9 ottobre 1942-XX, in L. 84 al quintale per merce resa franco stabilimento di trasformazione.

Tronchi da fiammiferi (con corteccia):

Aventi gli stessi requisiti dei tronchi da sfogliatrice:
lunghezza: m. 0,50;
diametro minimo: cm. 20;
prezzo: L. 70 al quintale.

Tronchi da sega (canadese o nostrano di Val Padana):

Legname sano, diritto o curvo da un solo lato, esclusi il verme, il tarlo ed il morto in piedi:
lunghezza minima: m. 3, con tolleranza del 20 % da m. 2 a m. 2,90;
diametro minimo: cm. 18 sotto corteccia;
prezzo: canadese L. 450 al mc. (misurazione sotto corteccia); nostrano: L. 435 al mc. (misurazione sotto corteccia).

Piallacci di pioppo Astone:

Prezzo: L. 450 al mc.

Piallacci di pioppo Casale:

Prezzo: L. 400 al mc.

Tavolame (canadese o nostrano di Val Padana):

Classifica: qualità *Avio* (canadese): Tavole a fibra diritta, dolce, con particolari requisiti di resistenza. Dovrà essere commerciato sotto questa classifica, ed è soggetto a collaudo di tecnici del compratore:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 15, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 20.

1ª qualità: Tavole perfettamente sane, con pochi e piccoli nodi a spillo, legati e non raggruppati. Sono esclusi i nodi trasversali ed a baffo. Sono tollerate invece leggere spaccature di testa purchè diritte:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 15, a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 20.

2ª qualità: Tavole sane, ben lavorate. Sono tollerati nodi sani, in numero limitato e di piccolo diametro, qualche nodo trasversale, alcune spaccature di testa, qualche traccia di marcio, da ridursi opportunamente nella misurazione, qualche tarlo (massimo 1 per ogni metro lineare):
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 14;
spessore minimo: mm. 20.

3ª qualità: Sono tollerati i difetti di cui alle due precedenti qualità, anche se più accentuati (nodi viziosi, tarlo, morto in piedi), purchè la tavola sia utilizzabile almeno per i 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:
lunghezza minima: m. 1;
larghezza minima: cm. 14;
spessore minimo: mm. 20.

Prezzi del tavolame:
Canadese: qualità *Avio* L. 1150 al mc.; qualità 1ª L. 900 al mc.; qualità 2ª L. 730 al mc.; qualità 3ª L. 530 al mc.; canadese, qualità monte L. 700 al mc.
Nostrano: qualità 1ª L. 845 al mc.; qualità 2ª L. 680 al mc.; qualità 3ª L. 520 al mc.; nostrano, qualità monte L. 650 al mc.

Composizione del monte:
Canadese: 5 % qualità *Avio;* 10 % qualità 1ª; 50 % qualità 2ª; 35 % qualità 3ª;
Nostrano: 15 % qualità 1ª; 50 % qualità 2ª; 35 % qualità 3ª.

CIPRESSO.

Tronchi da sega:

Sani, diritti oppure curvati da un solo lato, esclusi il tarlo, il marcio e le forti cipollature:
lunghezza minima: m. 2;
diametro minimo: cm. 20 a metà tronco, sotto corteccia;
prezzo: L. 545 al mc.

Tavolame:

lunghezza minima: m. 1,50;
larghezza minima: cm. 16 a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 60;
prezzo in monte: L. 1010 a mc.

FAGGIO.

Tronchi da trancia (per compensato):

Perfettamente sani, senza difetti, cilindrici, a fibra diritta e gentile e comunque riconosciuti come tali a collaudo dei tecnici del compratore:
lunghezza minima: m. 2,20, con tolleranza del 15 % da m. 1,20 a m. 2,10;
diametro minimo: cm. 30 rilevato sotto corteccia in punta;
prezzo: L. 75 al quintale.

Tronchi da sega (con corteccia):

Sani, escluso il grigiato, il marcio, il tarlo, la cipollatura, diritti o curvi da un solo lato:
lunghezza minima: m. 2, con tolleranza del 10 % da m. 1,60 a m. 1,90;
diametro minimo: cm. 20, rilevato in punta, corteccia;
prezzo: produzione di Calabria, Basilicata, Abruzzi lire 340 al mc.; altre regioni L. 370 al mc.

Quadroni:

Ricavati in monte dai tronchi; le faccie sono ottenute in parte a sega e in parte all'ascia:
lunghezza minima: m. 2,10, con tolleranza del 10 % da m. 1,40 a m 1,80;
lati: cm 16/18 - 28/30.
Prezzi: per la produzione Calabria, Basilicata e Abruzzi L. 50 a quadrone; per la produzione di altre regioni L. 54 a quadrone.

Tavolame. — Classifica:

1º netto: Tavole sane, ben segate, convenientemente diritte, escluso il grigiato, i nodi od altri difetti. A fibra dolce e diritta:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 20 a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

1ª qualità: Tavole sane, ben segate. Sono tollerati i piccoli nodi sani e qualche spaccatura diritta di testa:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 18 a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate, con tolleranza di curva da un solo lato. Sono tollerati nodi sani sparsi, anche se passanti, e qualche fenditura diagonale. Escluso il grigiato:
lunghezza minima: m. 2;
larghezza minima: cm. 18 a metà tavola ed a metà smusso;
spessore minimo: mm. 30.

3ª qualità: Tavole nelle quali, oltre ai difetti di cui ai precedenti assortimenti, anche se più accentuati, sono tollerati nodi trasversali, traccie di marcio, leggera grigiatura nonchè spaccatura e nodi passanti, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per 1 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:

lunghezza minima: m. 1,50;

larghezza minima: cm. 15, a metà tavola ed a metà smusso;

spessore minimo: mm. 30.

Prezzi:

Calabria, Basilicata, Abruzzi: 1° netto L. 900; 1ª qualità L. 750; 2ª qualità L. 650; 3ª qualità L. 500; qualità monte L. 600;

altre regioni: 1° netto L. 920; 1ª qualità L. 780; 2ª qualità L. 680; 3ª qualità L. 530; qualità monte L. 650.

Composizione della qualità monte: 5 % di primo netto, 10 % di 1ª qualità, 50 % di 2ª qualità, 35 % di 3ª qualità.

Per tavole refilate è consentita una raggiorazione del 10 %.

ONTANO DA MONTAGNA.

Tronchi da trancia (per compensato):

Perfettamente sani, senza difetti, cilindrici, a fibra diritta e gentile e comunque riconosciuti come tali a collaudo dei tecnici del compratore:

lunghezza minima: m. 2,20, con la tolleranza del 15 % da m. 1,20 a m. 2,10:

diametro minimo: cm. 30, rilevato sotto corteccia in punta;

prezzo: L. 760 a mc.

Tronchi da sega (con corteccia):

Sani, escluso il grigiato, il marcio, il tarlo, la cipollatura, diritti o curvi da un solo lato:

lunghezza minima: m. 2, con tolleranza del 10 % da m. 1,60 a m. 1,90;

diametro minimo: cm. 20 rilevato in punta sotto corteccia.

Prezzi: produzione di Calabria, Basilicata, Abruzzi: L. 340 a mc.; produzione di altre regioni: L. 370 a mc.

Quadroni:

Ricavati in monte, dai tronchi; le faccie sono ottenute in parte a sega, e in parte all'ascia:

lunghezza minima: m. 2,10 con tolleranza del 10 % da m. 1,40 a m. 1,80;

lati: cm. 16/28 - 28/30;

Prezzi: produzione di Calabria, Basilicata, Abruzzi: L. 50 a quadrone; produzione di altre regioni: L. 54 a quadrone.

Tavolame - classifica:

1° netto: Tavole sane, ben segate, convenientemente diritte, escluso il grigiato, i nodi od altri difetti. A fibra dolce e diritta:

lunghezza minima: m. 2;

larghezza minima: cm. 20 a metà tavola ed a metà smusso;

spessore minimo: mm. 30.

1ª qualità: Tavole sane, ben segate. Sono tollerati piccoli nodi sani e qualche spaccatura diritta di testa:

lunghezza minima: m. 2;

larghezza minima: cm. 18, a metà tavola ed a metà smusso;

spessore minimo: mm. 30.

2ª qualità: Tavole sane, ben segate, con tolleranza di curva da un solo lato. Sono tollerati nodi sani sparsi, anche se passanti, e qualche fenditura diagonale. Escluso il grigiato:

lunghezza minima: m. 2;

larghezza minima: cm. 18, a metà tavola ed a metà smusso;

spessore minimo: mm. 30.

3ª qualità: Tavole nelle quali, oltre ai difetti di cui ai precedenti assortimenti, anche se più accentuati, sono tollerati i nodi trasversali, traccie di marcio, leggera grigiatura, nonchè spaccature e nodi passanti, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per 1 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:

lunghezza minima: m. 1,50;

larghezza minima: cm. 15, a metà tavola ed a metà smusso;

spessore minimo: mm. 30.

Prezzi:

Calabria, Basilicata, Abruzzi: 1° netto L. 900; 1ª qualità L. 750; 2ª qualità L. 650; 3ª qualità L. 500; qualità monte L. 600;

altre regioni: 1° netto L. 920; 1ª qualità L. 780; 2ª qualità L. 680; 3ª qualità L. 530; qualità monte L. 650.

Composizione della qualità monte: 5 % di 1° netto; 10 % di 1ª qualità; 50 % di 2ª qualità; 35 % di 3ª qualità.

Per tavole refilate è consentita una maggiorazione del 10 %.

CASTAGNO.

Tronchi da trancia:

Diritti, esenti da qualsiasi difetto. Sono tollerati piccoli nodi sani, purchè si trovino da un solo lato del tronco. Comunque devono essere collaudati da tecnici del compratore:

lunghezza minima: m. 2;

diametro minimo: cm. 40 sotto corteccia al centro del tronco;

prezzo: L. 825 al mc.

Tronchi da sega:

Sani, esclusi: la cipollatura, il verme, il marcio apparìscente, il morto in piedi ed il nero:

lunghezza minima: m. 2. E' ammessa una tolleranza del 25 % da m. 1 a m. 1,90;

diametro minimo: cm. 18, rilevato a metà tronco, sotto corteccia;

Prezzi: produzione del Piemonte L. 435 a mc.; produzione Lazio, Toscana L. 400 a mc.; produzione di altre regioni: L. 340 a mc.

Tavolame:

1° speciale: Tavole nette, ben segate, a fibra diritta, con tolleranza di soli nodi laterali in piccolo numero e per le tavole stagionate, di qualche lieve spaccatura di testa:

lunghezza minima: m. 2,50;

larghezza minima: cm. 25, a metà tavola ed a metà smusso;

spessore minimo: mm. 70.

1° qualità: Tavole ben segate, diritte. Sono tollerate leggere curve e pochi nodi sani, nonchè qualche lieve spaccatura di testa. Sono esclusi il tarlo e la cipollatura:

lunghezza minima: m. 2. E' ammessa una tolleranza del 25 % da m. 1 a m. 1,90;

larghezza minima: cm. 14 a metà tavola ed a metà smusso;

spessore minimo: mm. 30.

2ª qualità: Tavole ben segate. Sono tollerati: qualche filo di cipolla, se a tipo capillare e diritto, qualche spaccatura di testa, qualche nodo sano ed a baffo. Per le tavole stagionate è tollerato anche qualche buco di tarlo ai margini della tavola. Qualche macchia o traccia di marcio è tollerata, purchè venga opportunamente ridotta nella misurazione:

lunghezza minima: m. 2 con tolleranza del 25 % di tavola da m. 1 a m. 1,90;

larghezza minima: cm. 14;

spessore minimo: mm. 30.

3ª qualità: Comprende le tavole non classificabili nelle precedenti qualità perchè aventi difetti più accentuati. Sono ammessi: nodi trasversali, spaccature, fenditure, e, per le tavole stagionate, anche buchi più accentuati di tarlo ai margini della tavola. Il foglio o cipollatura è ammesso in queste qualità, anche quando non è capillare. E' tollerato il marcio, purchè la tavola sia utilizzabile almeno per 1 2/3 con relativo abbuono di misurazione della sua superficie:

lunghezza minima: m. 1, con tolleranza di lunghezze inferiori;

larghezza minima: cm. 14, con tolleranza di tavole più strette;

spessore minimo: mm. 30.

4ª qualità: Comprende tutte le tavole fogliose o cipollose ricavate da tronchi non netti, che in generale sono escluse dalla qualità monte:

lunghezze e larghezze varie.

Prezzi:

Piemonte: 1° speciale L. 1200 al mc.; 1ª qualità L. 975 al mc.; 2ª qualità L. 785 al mc.; 3ª qualità L. 570 al mc.; qualità monte L. 750 al mc.;

Lazio e Toscana: 1° speciale L. 1150 al mc.; 1ª qualità L. 910 al mc.; 2ª qualità L. 735 al mc.; 3ª qualità L. 530 al mc.; qualità monte L. 700 al mc.;

altre regioni: 1° speciale L. 1020 al mc.; 1ª qualità L. 780 al mc.; 2ª qualità L. 630 al mc.; 3ª qualità L. 450 al mc.; qualità monte L. 600 al mc.

Composizione del monte: 5 % di 1° speciale; 10 % di 1ª qualità; 50 % di 2ª qualità; 35 % di 3ª qualità.

Il prezzo della 4ª qualità esclusa dal monte è di L. 350 al mc.

Prezzi di vendita al consumo.

La determinazione dei prezzi di vendita al consumo dovrà essere fatta dai Consigli provinciali delle Corporazioni, secondo le norme contenute nella surrichiamata circolare P. 216 del 12 gennaio 1942-XX.

(1642)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Provvedimenti adottati nei confronti di società cooperative ai sensi dei Regi decreti-legge 30 dicembre 1926-IV, n. 2288, e 11 dicembre 1930-IX, n. 1882.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 21 aprile 1943-XXI, si conferiscono al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1942 e per nominare il Collegio sindacale in sostituzione di quello dimissionario.

L'efficacia delle relative deliberazioni è subordinata alla approvazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 22 aprile 1943-XXI, si prorogano al 31 maggio 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. avv. Mario Robiony, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio esercenti baccalari e pesce conservato, con sede in Napoli.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 aprile 1943-XXI, si prorogano al 30 giugno 1943-XXI i poteri conferiti all'avv. Mario Domenico Anfossi, commissario della Società anonima cooperativa Consorzio di irrigazione di Lombriasco, con sede in Lombriasco.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 27 aprile 1943-XXI, si prorogano al 31 maggio 1943-XXI, i poteri conferiti al sacerdote don Nazzareno Marinelli, commissario della Società anonima cooperativa « Il Conero », con sede in Sirolo.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 30 aprile 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa edilizia « Lavoro e Progresso » di Bologna, il sig. Silvagni Novemo di Raffaele.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 30 aprile 1943-XXI, si prorogano al 31 ottobre 1943-XXII i poteri conferiti al sig. cav. dott. Antonino Jeni, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio cooperativo fascista peschereccio calabrese », con sede in Reggio di Calabria.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 4 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 ottobre 1943-XXII, i poteri conferiti al dott. Roberto Milletti, commissario della Società anonima cooperativa fascista di consumo, con sede in Sesto Fiorentino.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 maggio 1943-XXI, si nomina il sig. Giorgio Giovanni fu Potito Michele liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzio agrario cooperativo fascista, con sede in Minervino Murge, ai sensi di legge, in sostituzione dell'avv. Michelangelo Di Bona, dimissionario.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 maggio 1943-XXI, si nomina liquidatore della Società anonima cooperativa di consumo, con sede in Matera, il rag. Vincenzo De Ruggeri.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 12 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI i poteri conferiti al sig. avv. Silvio Bandarin, commissario del Consorzio elettrico cooperativo, con sede in Sarentino.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 maggio 1943-XXI, i poteri conferiti al sig. dott. Giuseppe Angeloro, commissario della Società anonima cooperativa fra gli ortofrutticoltori, con sede in Bari.

Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, adottate dal commissario con i poteri del disciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 maggio 1943-XXI, si prorogano al 31 agosto 1943-XXI i poteri conferiti al rag. Alfonso Montella, commissario delle Società anonime cooperative:

Società anonima cooperativa « Mario Morgantini », tra le maestranze addette ai bovini del macello di Napoli;

Società anonima cooperativa « Macellatori ovini » addetti al macello di Napoli, in Napoli;

Società anonima cooperativa « Maestranze addette ai suini » del macello di Napoli, in Napoli.

Al predetto commissario sono, altresì, confermate le facoltà dell'assemblea dei soci già concesse col decreto in data 26 ottobre 1942-XX per l'approvazione dei bilanci 1939 e 1940 e per nominare i sindaci della Cooperativa « Maestranze addette ai suini del macello » di Napoli.

Con decreto del Ministro per le corporazioni in data 13 maggio 1943-XXI, i poteri conferiti al dott. Dante Lulli, commissario della Società anonima cooperativa « Dauna », con sede in Foggia, vengono prorogati al 31 maggio 1943-XXI.

Allo stesso commissario sono, altresì, conferite le facoltà dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1942-XXI.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

(1690)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del concorso per 200 premi in denaro per la costruzione di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 364, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619 che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Visto il proprio decreto del 9 giugno 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1942-XX, registro n. 15 Finanze, foglio n. 394, col quale è stato bandito un concorso a 200 premi in danaro per la costruzione di motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

Visti i propri decreti del 19 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1943, registro n. 26 Finanze, foglio n. 378, e dell'8 febbraio 1943, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1943, registro n. 4 Finanze, foglio n. 360, i quali modificando il precitato decreto del 9 giugno 1942 stabiliscono l'assegnazione dei premi ai soli concorrenti i quali avendo assunto l'impegno di acquistare motopescherecci dalla Società di cantieri per costruzioni navali sotto il controllo del Commissariato generale per la pesca, abbiano perduto motopescherecci per fatto di guerra o abbiano assunto l'impegno di demolire vecchio naviglio da pesca non più idoneo;

Visto il proprio decreto del 15 settembre 1942 registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1942, registro n. 23 Finanze, foglio n. 315 col quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Vista la relazione sul concorso e le proposte formulate dalla Commissione precitata e riconosciutone regolare il procedimento;

Decreta:

Ai nominativi che seguono sono assegnati i premi e soprapremi di cui al precitato decreto del 9 giugno 1942 nelle misure a fianco di ciascun nominativo indicate, per la costruzione e la messa in esercizio di motopescherecci rispondenti ai requisiti voluti dall'art. 1 del decreto predetto e con motore della potenza segnata a fianco di ciascun nominativo stesso:

A. — *Concorrenti che hanno perduto motopescherecci per fatto di guerra.*

1. — Merlin Giuseppe fu Rodolfo da S. Benedetto del Tronto, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a.

2. — Pompei Nazzareno fu Silvestro da S. Benedetto del Tronto, un premio da L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a.

3. — Marchegiani Luigi fu Antonio da S. Benedetto del Tronto, un premio da L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio da 150/210 c. a.

4. — Cascella Ruggiero fu Antonio da Barletta, un premio da L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio da 100/120 c. a.

5. — Rodriguez Raffaele fu Francesco e Tisi Giuseppe di Mario da Roma, un premio da L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a.

6. — Consorzio mediterraneo per la pesca d'alto mare S.A., con sede in Roma, un premio da L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a.

7. — Giacalone Gaspare fu Nicola da Mazara del Vallo, un premio da L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a.

8. — Latini Tommaso fu Egidio da S. Benedetto del Tronto, un premio da L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a.

9. — Bussotti Umberto fu Romeo da Piombino, un premio da L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a.

B. — *Concorrenti ai premi e soprapremi per la demolizione di naviglio da pesca non più idoneo.*

10. — Spina Luigi di Pasquale da Pescara, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10,64 di s. l.

11. — Santori Bruno fu Enrico da Pescara, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10 di s. l.

12. — Di Giovanni Enrico fu Antonio da Pescara, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7,94 di s. l.

13. — Papponetti Riccardo fu Domenico da Pescara, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10.42 di s. l.

14. — Candeloro Primo fu Giuseppe e Figli da Pescara, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10,42 di s. l.

15. — Cori Ezio fu Nicola da Ancona, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 9,98 di s. l.

16. — Rosetti Pietro fu Federico, Urbinati Spinozzi Emma fu Pietro e Sorgi Guido di Achille, tutti da S. Benedetto del Tronto, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 15 di s. l.

17. — Cipriani Alfredo fu Italo, amministratore unico della Società di Pesca Marittima (PESCAMAR) Anonima con sede in Roma, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10,37 di s. l.

18. — Oselladore Giovanni fu Antonio da Chioggia, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 14,39 di s. l.

19. — Perruccio Pasquale di Francesco da Venezia, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 8,83 di s. l.

20. — Figarolo di Gropello Luigi fu Emilio da Roma, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 17,23 di s. l.

21. — Pucci Attilio di Luigi da Roma, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un sopra premio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 15,23 di s. l.

22. — Sorbelli Guglielmo di Alfredo da Livorno, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 11 di s. l.

23. — Fati Cesare fu Francesco da Roma, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7 di s. l.

24. — Galgani Gino fu Visdomini da Roma, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10.86 di s. l.

25. — Capparucci Edoardo fu Francesco da Roma, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio

con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7,15 di s. l.

26. — Galatolo Giuseppe fu Antonio da Livorno, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 8,50 di s. l.

27. — Santori Bruno fu Enrico da Pescara, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10 di s. l.

28. — Cipriani Alfredo fu Italo, Amministratore unico della Società di Pesca Marittima (PESCAMAR) Anonima con sede in Roma, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 11,04 di s. l.

29. — Perruccio Pasquale di Francesco da Venezia, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7 di s. l.

30. — Perone-Pacifico Alessandro di Antonio da Napoli, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7,32 di s. l.

31. — Girace Carlo fu Francesco da Napoli, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7,60 di s l.

32. — Figarolo di Grepello Luigi fu Emilio da Roma, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10,24 di s. l.

33. — Pucci Attilio di Luigi da Roma, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 1 ,36 di s. l.

34. — Società Incremento Pesca Italiana (S.I.P.I.), con sede in Roma, un premio di L. 150 000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 8 di s. l.

35. — Sauro Giacomo fu Nazario da Capodistria, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 14,65 di s. l.

36. — Licata Giuseppe fu Antonio da Licata, un premio di L. 120.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 70/90 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7,50 di s. l.

37. — Latini Tommaso fu Egidio da S. Benedetto del Tronto, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 8 di s. l.

38. — Bonavia Aleardo fu Giuseppe e Zerboni Luigia fu Enrico da Roma, premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10,15 di s. l.

39. — Zerboni Virginia fu Enrico da Milano, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 30.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 10,15 di s. l.

40. — Galatolo Giuseppe fu Antonio da Livorno, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 8,50 di s. l.

41. — Magistrelli Emilio fu Odoardo da Ancona, un premio di L. 150.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 100/120 c. a. e un soprapremio di L. 18.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 7,25 di s. l.

42. — Società Costruzioni Esercizio Motopescherecci e Motovelieri (C.E.M.E.M.), con sede in Genova, un premio di L. 180.000 per la costruzione di un motopeschereccio con motore da 150/210 c. a. e un soprapremio di L. 15.000 per la demolizione di un vecchio natante da pesca di tonn. 9,13 di s. l.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1943-XXI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 304. — Lesen

(1687)

Variante al concorso a premi per la costruzione di 40 motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa alla assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, portante provvedimenti concernenti il credito peschereccio;

Visto il R. decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 330, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVI, n. 2094, riguardante il credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 23 giugno 1941-XIX col quale è stato indetto un concorso a premi per la costruzione e la messa in esercizio di n. 40 motopescherecci da adibirsi alla pesca a strascico con divergenti;

Visto l'art. 6 del decreto precitato col quale è stato fissato il termine entro il quale i vincitori del concorso dovranno presentare alla prova in mare ed al collaudo i motopescherecci precitati;

Ritenuta la necessità che il termine del concorso sia prorogato;

Decreta:

Il 1° comma dell'art. 6 del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è abrogato e sostituito dal seguente:

Coloro che sono stati dichiarati vincitori dovranno provvedere a far costruire in un cantiere nazionale i rispettivi motopescherecci e presentarli alla prova in mare ed al collaudo ultimati in ogni loro parte nautica e di pesca, giusta i progetti e disegni di cui all'art. 2, entro e non oltre il 30 aprile 1944-XXII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1943-XXI

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. Ricci

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1943-XXI
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 283. — Lesen

(1686)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad un posto di medico assistente alienista in prova nel personale dei manicomi giudiziari, riservati agli aiuti ed assistenti universitari.

Il Ministero dell'educazione nazionale porta a conoscenza degli interessati che il Ministero di grazia e giustizia, in applicazione del R. decreto 8 aprile 1939-XVII, n. 2241, concernente il passaggio degli aiuti e degli assistenti universitari dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio nei ruoli di altre Amministrazioni, ha determinato di mettere a concorso fra gli aiuti e gli assistenti suddetti un posto di medico assistente alienista in prova nel personale dei manicomi giudiziari (gruppo *A*, grado 11°).

Il programma per l'esame-colloquio, prescritto dall'art. 4 del Regio decreto sopra citato, verterà sulle seguenti materie: medicina generale; neuro-psichiatrie; antropologia criminale ed igiene ed esame clinico pratico di un soggetto. Detto esame avrà luogo in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, in data che sarà successivamente determinata.

Per ottenere l'ammissione al concorso di cui sopra gli interessati dovranno farne domanda al Ministero di grazia e giustizia entro due mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda su carta bollata da L. 8 dovrà essere corredata dei seguenti documenti (conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati):

1) certificato del rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, attestante la nomina ad aiuto od assistente ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi universitarie, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, o dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, e la continuità e la qualità del servizio prestato;

2) copia dello stato di servizio di aiuto o di assistente;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato attestante la regolare iscrizione al P.N.F. per l'anno in corso;

5) diplomi originali, o copie autentiche notarili, dei diplomi di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all'esercizio professionale;

6) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, o certificato di esito di leva;

7) fotografia autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato.

Gli interessati potranno aggiungere tutti quei titoli, documenti, pubblicazioni, che riterranno opportuno di presentare ai fini del concorso.

E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia respingere con provvedimento non motivato ed insindacabile le domande degli aspiranti.

I prescelti, per conseguire la stabilità, dovranno, ai sensi dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, superare con esito soddisfacente il prescritto periodo di prova di sei mesi. Durante tale periodo percepiranno un assegno di L. 916,97 mensili lorde, più l'assegno temporaneo di guerra di L. 100 mensili nette e l'aggiunta di famiglia per chi ne abbia diritto.

Per ulteriori notizie si rinvia al bando del concorso pubblico a due posti di medico assistente alienista in prova pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 (supplemento) del 1° maggio 1941-XIX.

Roma, addì 21 aprile 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

(1667)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Veduto il precedente decreto n. 3415/3ª del 15 febbraio 1943, con il quale si approvava la graduatoria generale del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1940;

Veduto il decreto pari numero e data del precedente, con il quale si dichiarava vincitrice del concorso per il posto di Vercelli la signora Angela Autino;

Dato atto che la predetta ostetrica ha dichiarato di rinunciare al posto e che con decreto n. 7376/3ª del 15 aprile u.s., è stata dichiarata vincitrice della condotta di Crescentino;

Veduti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarata vincitrice del concorso per la condotta di Vercelli (frazione Cappuccini) la signora Violino Angela in Macchieraldo, attualmente ostetrica condotta di Viverone.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Vercelli, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 30 aprile 1943-XXI

Il prefetto: SAN DONNINO

(1630)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.